



PROCEDURE OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA TOSCANA ED INSERIMENTO NEL CATASTO RET

Fonti normative

- L.R. 20 marzo 1998, n.17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche";
- D.P.G.R. 9 gennaio 2013, n. 1/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17
- D.D. del 23 gennaio 2013 n. 123 Approvazione caratteristiche tecniche e prototipi segnaletica (All. A al D.P.G.R. 9 gennaio 2013 n. 1/R)

Documenti tecnici

"Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale dei dati geografici tematici – La Sentieristica Regionale". Nel documento è definito il contenuto informativo minimo degli archivi relativi all'implementazione della banca dati della sentieristica toscana, coerentemente con i criteri di standardizzazione dei modelli informativi dei dati geografici tematici e di condivisione delle metodologie di realizzazione fra gli Enti territoriali toscani).

Il documento è scaricabile all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/cartografia-specifiche-tecniche>

Ufficio Regionale interessato al progetto di costituzione della RET:

Settore Progetti Speciali Integrati di Sviluppo Turistico, coadiuvato dal Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale e dal Settore Tutela e Valorizzazione Risorse Ambientali, ciascuno per le proprie competenze

ELENCO FASI

1. Proposta Preliminare - Procedura per proposta preliminare di viabilità a fini escursionistici per la prima costituzione del Catasto della RET, ai sensi dell'art.4 comma 2 [prima parte] LR 17/98 *"La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del Catasto della RET. A tal fine acquisisce le proposte delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei Parchi e, sentiti la Consulta Tecnica di cui all'art. 3 della LR 11 aprile 1995, n. 49, il Corpo Forestale dello Stato, il Club Alpino Italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto"*.

2. Approvazione in via preliminare della viabilità da inserire nel Catasto della RET – Pubblicazione e comunicazione ai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 4 LR 17/98 *"La Giunta Regionale [Omissis], approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto"*.

3. Approvazione in via definitiva della viabilità a fini escursionistici del Catasto della RET, inserimento nelle sezioni provinciali e trasferimento alle Province ai sensi dell'art.4 comma 5 LR 17/98 *“Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della RET e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province”*

4. Adempimenti per l'attuazione del Catasto RET ai sensi dell'art.3 del Regolamento *“Le Province e gli Enti Parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della L.R.17 / 1998”*

FASE 1

PROPOSTA PRELIMINARE

PROCEDURA PER PROPOSTA PRELIMINARE DI VIABILITA' A FINI ESCURSIONISTICI PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEL CATASTO DELLA RET

L'inserimento nel Catasto della RET di viabilità a fini escursionistici (strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, vicinali e interpoderali), proposto dai Soggetti istituzionali previsti all'art. 4 della LR 17/98 (Province/Unione dei Comuni (riordino delle Comunità Montane)/Comuni/Parchi), avviene con le modalità di seguito illustrate

Le Province, gli altri Enti Locali da esse coordinati, e gli Enti Parco provvedono alla proposta preliminare, della viabilità a fini escursionistici per la costituzione dell'Elenco della viabilità da inserire nel Catasto RET, e, per ciascuna viabilità proposta, trasmettono alla Regione Toscana, all'ufficio Settore Progetti Speciali Integrati di Sviluppo Turistico, i materiali e i documenti in elenco:

1.1. Relazione generale che evidenzia le motivazioni, l'effettiva attivazione e percorribilità.

La relazione generale tratta i seguenti argomenti:

- a) motivazione della scelta, con specificazione delle caratteristiche e delle articolazioni di cui all'art.3 della LR 17/98 commi 2 e 3
“2. È inserita nella RET la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) *sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e alla LR 11 aprile 1995, n. 49;*
 - b) *sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 431 ;*
 - c) *sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;*
 - e) *sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.*
3. *La RET si articola in viabilità:*
 - a) *di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;*
 - b) *di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;*
 - c) *interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394 e alla LR 11 aprile 1995 n. 49”*
- b) tipologia di percorribilità (pedonale, ciclabile, ippovia, ecc.), grado di difficoltà e sicurezza del percorso, con indicazione di eventuali tratti di criticità
- c) tratti su aree demaniali

- d) tratti su fondi privati, con indicazione delle proprietà e dei titolari di diritti reali, compresi i riferimenti catastali (foglio, particella), e gli indirizzi individuati tramite la pratica catastale corrente; allegando motivazione specifica dell'inserimento di tratti privati nei tracciati della viabilità proposta, ed eventuali accordi bonari già in essere da inscrivere come servitù. Ciò ai sensi dell'art. 3 comma 4 della LR, che considera la RET di interesse pubblico.
- 1.2. Individuazione cartografica dei percorsi** con individuazione su base cartografica in scala almeno 1 : 25.000, con riportate eventuali aree protette (formato cartaceo e digitale con il tracciato anche in modalità GIS - shape file).
- 1.3. Verifica preliminare in materia di Aree Protette e Biodiversità** qualora gli interventi di viabilità siano localizzati in aree istituite ai sensi delle leggi L. 394/1991, L.R. 49/1995, Direttiva 92/43/CEE Habitat, Direttiva 2009/147/CE versione codificata uccelli, e L.R. 56/2000 e/o siano localizzati in Aree RAMSAR, il soggetto proponente dovrà allegare la verifica preliminare effettuata dal settore competente in materia di Aree Protette e Biodiversità ai sensi della L.R. 49/1995 art. 6 e L.R. 56/2000 art. 3.
- 1.4. Allegati fotografici**

NOTE - Nell'individuazione dei tracciati i soggetti interessati dovranno considerare che l'inserimento nella RET comporta in capo all'Ente competente l'onere dell'adeguata manutenzione della viabilità.

FASE 2

APPROVAZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA VIABILITÀ DA INSERIRE NEL CATASTO DELLA RET PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI COMUNI INTERESSATI

Acquisite le proposte di cui alla fase precedente, la Giunta Regionale, sentiti la Consulta Tecnica di cui all'art.3 della LR 49/1995, il Corpo Forestale dello Stato, il CAI (Club Alpino Italiano), approva con atto motivato [delibera] in via preliminare l'Elenco della viabilità da inserire nel Catasto della RET.
Tale Elenco è pubblicato sul BURT e comunicato agli Enti interessati.

FASE 3

APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VIABILITÀ A FINI ESCURSIONISTICI DEL CATASTO DELLA RET INSERIMENTO NELLE SEZIONI PROVINCIALI E TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 17/98, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT chiunque può presentare osservazioni alla Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla notifica della notizia d'inserimento nel Catasto RET i privati interessati possono presentare opposizioni alla Giunta Regionale; trascorsi tali termini la Giunta Regionale approva in via definitiva l'inserimento della viabilità della RET nelle sezioni provinciali .

Questa fase si conclude con la predisposizione, da parte della Giunta Regionale, delle modalità per la pubblicazione sul WEB della viabilità escursionistica del Catasto della RET.

FASE 4

ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL CATASTO RET – PROGETTO ESECUTIVO

Le Province, gli altri Enti Locali da esse coordinati, e gli Enti Parco provvedono alla progettazione esecutiva, per la realizzazione e la manutenzione della viabilità a fini escursionistici, e per ciascuna viabilità, entro 120 giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto, trasmettono agli uffici regionali Settore Progetti Speciali Integrati di Sviluppo Turistico e Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale, i materiali e i documenti in elenco:

4.1. tracciato, acquisito in formato digitale contenente le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento

(articolato in tratte, sentieri, itinerari, tappe, e comprensivo dei punti d'interesse), come definito nelle "Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale dei dati geografici tematici – La Sentieristica Regionale" (le specifiche definiscono lo standard per la costruzione dell'archivio).

4.2. Progetto esecutivo della segnaletica (Regolamento art.3 commi 1, 1bis, 2, 3) contenente: l'analisi sullo stato di fatto, gli interventi per adeguamento e installazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità, indicazione dei soggetti responsabili alla realizzazione, nonché le modalità e tempistiche per l'applicazione del progetto stesso.

4.3. Piano della manutenzione della segnaletica (Regolamento art. 3 comma 4) che contenga l'individuazione del soggetto istituzionale responsabile della manutenzione, le modalità e le tempistiche; anche ai sensi dell'art. 7 della LR 17/98.

I materiali e i documenti di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto previsto nelle "Specifiche tecniche per l'acquisizione in formato digitale dei dati geografici tematici – La Sentieristica Regionale", dovranno essere redatti nei seguenti formati: documenti testuali in doc/odt; illustrazioni e fotografie in jpg; grafici e disegni in xls/ods.